



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 334 del 03/07/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 38 del 03/07/2020

OGGETTO:

ULTERIORI MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 28 DEL 29/05/2020 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO "ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID-19: PRESCRIZIONI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 28 del 29 maggio 2020 modificata con successive ordinanze sindacale n. 31 del 6 giugno 2020 e n. 37 del 1 luglio 2020 con la quale tra l'altro venivano fissate limitazioni agli spettacoli ed i trattenimenti musicali;

Dato atto che ritiene utile, visto l'evoluzione normativa e della situazione del contagio, prevedere una disciplina acustica più congrua alle normali norme, rendendo possibile l'effettuazione di musica dal vivo anche nelle aree all'aperto e specificare le attività effettuabili a prescindere dalla potenza degli impianti comunque nel rispetto dei limiti della zonizzazione acustica o normativa regionale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

con decorrenza dalla data di emanazione della presente Ordinanza fino al 31 luglio 2020, la lettera b) del punto 1 dell'ordinanza n. 28 del 29 maggio 2020 modificata con successiva ordinanza n. 31 del 6 giugno 2020 e n. 37 del 1 luglio 2020 è sostituita dalla seguente:

con decorrenza dalla data di emanazione della presente Ordinanza fino al 31 luglio 2020, la lettera b) del dell'ordinanza n. 37 del 1 luglio 2020 è sostituita dalla seguente:

B.1) fermo restando il divieto di assembramenti ed il rispetto di quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli statali e regionali presso pubblici esercizi, attività ricettive, stabilimenti balneari durante gli orari di apertura disciplinati da precedente ordinanze potrà essere diffusa solo musica di sottofondo e d'ascolto (mediante TV, Radio, supporti digitali, esibizione di dj, artisti dal vivo in forma acustica) con tutte le tipologie di impianti elettroacustici previsti dalle ordinanze 71/2012, 72/2012 e s.m.i. nel rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale comunque con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e senza incitamento alcuno al pubblico o alla creazione di assembramenti. Per suddetta tipologia non vi è necessità di alcun titolo autorizzatorio.

B.2) Si potranno anche svolgere **trattenimenti musicali riprodotti o dal vivo (ad esempio,**

piano bar, dj, musica dal vivo, concertini, audizioni musicali, piccole presentazioni ed iniziative, ecc) secondo gli orari previsti dalle precedenti ordinanze anche nelle aree esterne autorizzate degli esercizi (per gli stabilimenti balneari si applicano gli orari dell'ordinanza balneare) nella sola modalità di "musica da ascolto" e nelle modalità consentite dalle normative vigenti nel rispetto dei limiti acustici stabiliti della DGR 45/2002 comunque con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e senza incitamento alcuno al ballo o ad altre attività che possano provocare assembramenti, nel rispetto delle normative vigenti. Per lo svolgimento è necessario produrre apposita scia. Si ritiene valida la valutazione d'impatto acustico realizzata gli scorsi anni qualora il sito di svolgimento e le caratteristiche tecniche degli impianti siano le medesime.

L'Amministrazione si riserva il diniego qualora l'attività sia svolta all'esterno e vi siano due attività limitrofe che vadano in conflitto acustico, con invito a scegliere serate diverse per l'effettuazione di detti trattenimenti.

B.3) Le **attività dotate** di limitatore automatico dei livelli sonori e sistema di misurazione (**fonometro**) dovranno tarare i livelli sonori nel rispetto della zonizzazione acustica per la musica di sottofondo e d'ascolto sopra descritta al punto b.1) mentre dovranno rispettare i limiti acustici della DGR 45/2002 nel caso effettuino musica dal vivo di cui al punto b.2. rispettando gli orari previsti per dette attività di cui all'ordinanza 71-72/2012 e s.m.i. Gli impianti vanno tarati da tecnici abilitati e piombati dalla polizia municipale ed arpae. Si ritengono valide le tarature e piombature effettuate in ottemperanza alle precedenti ordinanze 2020 salvo diversa richiesta dell'esercente. Si possono ritenere valide le valutazioni d'impatto acustico realizzate negli anni precedenti per la musica dal vivo, se caratteristiche tecniche degli impianti restano le medesime, nel rispetto delle normative vigenti;

B.4) Presso le attività di cui sopra anche nelle aree esterne potranno svolgersi **iniziative culturali, presentazione di libri, iniziative similari** utilizzando impianti elettroacustici dotati ovviamente anche di unità microfoniche nel rispetto dei limiti della zonizzazione acustica, con le modalità di seduta del pubblico e procedure di cui al punto b.1 ed orari di cui al punto b.2. secondo gli orari consentiti dalle specifiche ordinanze;

B.5) La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 37 del 1 luglio 2020 e per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 28 del 29 maggio 2020 come modificata con ordinanza n. 31 del 6 giugno 2020.

Per ogni altra disposizione qui non prevista o modificata si applicano le disposizioni delle ordinanze precedenti in materia, nonché il quadro sanzionatorio in esso previste.

B.6) Per **eventi o manifestazioni pubbliche (concerti, spettacoli, festival, iniziative) organizzati presso aree private o pubbliche** si applicano le disposizioni regionali e nazionali emesse a seguito dell'emergenza covid e si può, qualora sia necessario, svolgerle nel rispetto dei limiti acustici di cui alla DGR 45/2002. Per dette attività si dovranno attivare le procedure previste negli anni precedenti per gli eventi e manifestazioni. Si ritengono valide le valutazioni d'impatto acustico redatte in precedenza per i medesimi siti di svolgimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai settori del Comune competenti

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Massimo Medri
(doc.to firmato digitalmente)